

N. 927/11 REG.PROV.CAU.  
N. 01422/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2011, proposto da:



Elisa Alborghetti, Fabio Abruzzi, Maria Morika Ammendola, Marta Anelli, Arianna Arrighi, Marco Belotti, Luca Baldassari, Sara Barucco, Elena Baruzzi, Ilaria Chiari, Antonella Clemente, Letizia Crescenti, Giuseppe D'Aguzzano, Germana D'Angelo, Federica De Stefani, Debora Fontana, Luca Fortunato, Zeldia Frassi, Marco Fraternali Seraghitto, Claudia Holler, Emiliano Inversini, Marco Lussignoli, Manuel Luzardi, Alessandra Micheli, Paolo Mattei, Federica Murelli, Paolo Notari, Denise Orlandini, Attilio Orlini, Nadia Francesca Paglia, Giada Agata Paglia, Diletta Pennazza, Francesca Pasquali, Sergio Roppa, Elisa Radici, Andrea Sambusida, Cinzia Savioni, Beatrice Terzi, Michele Zanchi, Alberto Zinoni, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Dclia, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima,

L

3;

**contro**

Universita' degli Studi di Brescia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

**nei confronti di**

Stefania Polsoni, Silvia Pisoni, Paolo Boccaletti, Sara Barucco, Mattia Pietro Paletti, Salvatore Ginex, Isabella Facchi, Monica Mancino, Elena Pievani, Vera Bariscelli, Elisa Rossini, Chiara Ardigò, Sara Tindiani, Marco Zani, Maria Eleonora Maiorana, Monica Podavini, Vest Group Srl, non costituitisi in giudizio;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

DEL VERBALE IN DATA 8/9/2011, RECANTE L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE, IL QUALE ATTESTA L'ANNULLAMENTO DI 4 DOMANDE E MANTIENE UNA DOMANDA CON DUE RISPOSTE ESATTE;  
DEL VERBALE, NELLA PARTE IN CUI STATUISCE DI TOGLIERE DALLA VALUTAZIONE 5 DOMANDE;  
DEL VERBALE, NELLA PARTE IN CUI NON DISPONE LA CORREZIONE IMMEDIATA DELLE PROVE;  
DEI VERBALI FINALI E DELLA GRADUATORIA



DEL BANDO

e per il riconoscimento (in via principale)

DEL DIRITTO ALL'AMMISSIONE AI CORSI IN  
SOPRANNUMERO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli Studi di  
Brescia e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento  
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il  
dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato  
nel verbale;

Evidenziato, ad un sommario esame:

- che l'annullamento di 5 domande di cultura generale ha creato  
un'obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti,  
che aspiravano ad accedere al corso di laurea;
- che la modifica in itinere dei quesiti della prova – con eliminazione  
di 5 quiz di cultura generale – ha creato un'oggettiva alterazione nella  
modulazione e proporzione del test ministeriale, tra l'altro disposta  
in via del tutto autonoma dalla Commissione d'esame;



✓

- che, in conseguenza della grave anomalia registrata, affiora e si espande il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
- che, a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz (cfr. relazione dell'amministrazione 6/12/2011) – l'amministrazione non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autorutela e di ripetere la procedura;
- che pertanto in capo ai controinteressati si è radicata un'aspettativa qualificata a continuare il corso di laurea già intrapreso;
- che, nel bilanciamento degli opposti interessi, deve essere privilegiata l'aspirazione dei ricorrenti ad iscriversi in soprannumero al corso di laurea delle professioni sanitarie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea al quale aspirano.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa la data di discussione del merito della causa all'udienza pubblica del 6 giugno 2012, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:



L

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
*Stefano Tenca*

**IL PRESIDENTE**

*Giorgio Calderoni*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 15 DIC. 2011

*pa* **IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)  
*Giuseppe Colombo*

